



Regolamento su Prestazioni e Servizi ai Soggetti di cui all'art.2 comma 3 dello Statuto ONAOSI

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni della Fondazione previste dall'art. 2 comma 3 dello Statuto:

Nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito Regolamento, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 dello Statuto la Fondazione può erogare prestazioni:

- a. ai figli del contribuente vivente, che si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà economica;
- b. ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario;
- c. ai contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine del loro recupero lavorativo;
- d. ai contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74% ed ai figli disabili dei contribuenti con analoga percentuale minima di invalidità civile;
- e. ai pensionati non autosufficienti in difficoltà economica ancorché usufruiscano di altre tutele previdenziali.

La Fondazione può inoltre erogare prestazioni assistenziali ai contribuenti disabili e agli ex contribuenti, se indigenti secondo criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento, qualora essi non usufruiscano in concreto di prestazioni erogate da altri Enti allo stesso titolo.

2. L'attività della Fondazione si svolge secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a. contribuenti obbligatori: i soggetti individuati all'art. 5 comma 1 dello Statuto;
 - b. contribuenti volontari: i soggetti individuati all'art.5 comma 2 dello Statuto;



- c. contribuenti vitalizi: i soggetti individuati all'art.5 comma 3 dello Statuto;
- d. soggetti beneficiari: tutti gli altri soggetti, che, a diverso titolo, possono fruire, anche a pagamento, delle prestazioni e di servizi erogati dalla Fondazione come sancito dall'art. 7 comma 2 dello Statuto;
- e. soggetti assistiti dal presente Regolamento: tutti i soggetti aventi titolo alle prestazioni della Fondazione, come individuati all'art. 2 comma 3 dello Statuto;
- f. prestazioni: gli interventi posti in essere dalla Fondazione in favore dei soggetti di cui all'art. 2 comma 3 del vigente Statuto della Fondazione, nei limiti e nel rispetto della compatibilità di bilancio una volta assicurate le prestazioni ed i servizi di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 2 dello Statuto;
- g. servizi: gli altri interventi di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.

Art. 3 (Accesso alle prestazioni)

1. Per la fruizione di prestazioni l'interessato deve presentare apposita domanda, cui dovrà essere allegata, anche tramite le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. I requisiti per poter usufruire delle prestazioni di cui all'art. 2 comma 3 dello Statuto sono stabiliti dallo Statuto stesso, dal presente Regolamento e dalle delibere attuative del presente Regolamento.

Da tali prestazioni restano comunque esclusi i soggetti di cui all'art. 6 dello Statuto.

3. La domanda di prestazioni deve essere sottoscritta:
- a. dai soggetti interessati;
 - b. nel caso di interdetti, dal legale rappresentante, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi richiesti dalla legge;
 - c. nel caso di inabilitati, dall'interessato e dal curatore e/o amministratore di sostegno congiuntamente, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi richiesti dalla legge.



4. Le erogazioni delle prestazioni potranno essere effettuate al Sanitario, al figlio maggiorenne, o, in caso di minori, ovvero di interdetti, al/i genitore/i esercente/i la potestà o al tutore.

Nel caso di minori con genitori separati i contributi verranno erogati al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo o al genitore presso cui è collocato il minore nel caso di affidamento congiunto.

5. Nei casi di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b), c) d) ed e) dello Statuto, le prestazioni erogate ai soggetti interessati saranno quelle previste dall'art. 7 comma 1 lett. f) dello stesso. Tali prestazioni saranno subordinate alla regolarità contributiva del Sanitario all'atto della presentazione della domanda.

I criteri per la valutazione della stessa sono rappresentati:

- a. dal reddito;
- b. dallo stato patrimoniale del nucleo familiare;
- c. dalla presenza di situazione di vulnerabilità: stato di disoccupazione del contribuente, perdita del coniuge non contribuente, insorgenza di invalidità o di gravi patologie, dipendenze, gravi calamità naturali ed eventuali altre gravi condizioni documentabili;
- d. di composizione del nucleo familiare, sua numerosità, presenza nel nucleo familiare di disabili.

I contributi verranno erogati in base ad una graduatoria formulata secondo i parametri di cui sopra.

6. Sono interessati a quanto stabilito nel precedente comma anche i figli disabili di contribuenti (di cui art. 2 c. 3, lett. d) dello Statuto) riconosciuti: a) persona handicappata ex art. 3 comma 3 legge 104/92 e titolari di indennità di frequenza b) invalidi civili con una percentuale superiore al 74%.

7. Nei casi di cui all'art. 2 dello Statuto *“La Fondazione può erogare prestazioni assistenziali ai contribuenti disabili e agli ex contribuenti se indigenti secondo criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento, qualora essi non usufruiscano in concreto di prestazioni erogate da altri Enti allo stesso titolo”*, potranno essere attivate, ove possibile, prestazioni assistenziali mediante appositi atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

(Modalità di erogazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni annualmente vengono erogate, entro i limiti di bilancio preventivo (budget annuale) dell'anno di riferimento.



2. Le prestazioni hanno carattere temporaneo; il rinnovo della prestazione potrà avvenire, a seconda dei casi previsti con atto della Fondazione e dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la esistenza dei requisiti richiesti.

Art. 5 **(Condizioni e modalità di erogazione dei servizi)**

1. Sulla base del piano annuale degli interventi proposto dal C.d.A. e approvato dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione fissa le condizioni e modalità di erogazione dei servizi.

2. I servizi sono gli interventi di cui all'art. 7 comma 2 dello Statuto.

3. La Fondazione potrà:

- a. elaborare e attuare proposte formative e di aggiornamento, volte a facilitare l'inserimento e l'affermazione dei giovani nel mondo del lavoro;
- b. realizzare attività socio-culturali;
- c. realizzare ogni altra attività, coerente con i propri fini istituzionali, nei confronti dei sanitari.

Art. 6 **(Piano annuale degli interventi)**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato di indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano annuale degli interventi, che contiene la somma da destinare ai soggetti beneficiari oggetto del presente regolamento.

2. Le previsioni economiche del piano annuale degli interventi approvato confluiscono nel bilancio preventivo (Budget) dell'esercizio successivo.

3. La somma da erogare prevista dal bilancio preventivo sarà disposta mediante singoli atti del Consiglio di Amministrazione.